

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 719

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MUSSA IVALDI VERCELLI, MARIOTTI, BODRATO

Presentata il 21 novembre 1968

Personale operaio addetto a stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 1480 del 18 novembre 1965 avrebbe dovuto sanare tutte le situazioni precarie ed abnormi esistenti tra gli addetti alle lavorazioni per conto del Ministero della difesa, come in altre pubbliche amministrazioni.

Tra queste situazioni abnormi assume particolare rilievo quella dei cosiddetti « cottimisti » addetti alle lavorazioni nell'ambito del Ministero della difesa: lavoratori che, in alcuni casi da oltre quindici anni, prestano la loro opera senza alcuna protezione previdenziale e mutualistica, neppure nei confronti di infortuni sul lavoro, considerati quali « liberi professionisti » pur essendo soggetti a normale orario di lavoro, per il quale venivano pagati senza neppure un diritto a ferie o a periodi di riposo.

In tutte le altre amministrazioni dello Stato, quando si è trattato di sanare situazioni precarie, non sono stati posti limiti di alcun genere e tanto meno di età, conforme allo spirito della legge 1480.

Il Ministero della difesa ha provveduto alla sistemazione dei « cottimisti » (ai quali non erano stati applicati i benefici sanciti dalle leggi n. 67 del 26 febbraio 1952 e n. 90 del 5 marzo 1961) mediante bando di concorso emesso secondo il decreto ministeriale del 27 febbraio 1967. Da tale concorso vennero però esclusi quegli operai che alla data del concorso avevano compiuto 55 anni. Trattasi di qualche diecina di lavoratori, nella più parte dei casi proprio quelli che per la loro anzianità sia di età che di servizio avrebbero

più meritato una sistemazione da tanti anni attesa, e che ne avevano maggiormente bisogno, stante la loro pratica impossibilità a trovare dopo tanti anni di apprezzato servizio, una diversa sistemazione. Trattasi inoltre di personale altamente specializzato in seguito ad una lunga esperienza di lavoro negli opifici militari.

Per ovviare a tale situazione contraddittoria con lo spirito delle leggi in proposito emanate, contrastante con ogni principio che regola i rapporti di lavoro, venne, nella scorsa legislatura, presentata una proposta di legge (n. 4088) che, pur avendo percorso il suo iter quasi completo alla Camera non poté compierlo, per la sopravvenuta fine della IV legislatura.

Si fa rilevare che il bilancio della pubblica amministrazione non subisce aggravio da una sistemazione quale quella prospettata dalla attuale proposta di legge, trattandosi di posti in organico ancora largamente scoperti e di lavoratori già di fatto occupati e retribuiti, sia pure in forma abnorme.

Infine, la stessa legge n. 249 del 30 marzo 1968 ha sancito il principio di doversi sanare tutti i rapporti precari nell'ambito della pubblica amministrazione. Il caso dei pochi « cottimisti » degli opifici militari rimasti fuori concorso per limiti di età rappresenta forse l'esempio più grave ed iniquo; il fatto che si tratti di « poche persone » nulla toglie all'obbligo anche morale di porre fine a questo ingiusto stato di cose. È in vista di tali considerazioni che si propone quanto segue.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il personale operaio comunque assunto e denominato che alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della legge 18 novembre 1965, n. 1480, risulti adibito alle lavorazioni ed ai servizi generali del Ministero della difesa, è collocato nei ruoli degli operai previsti per tale Ministero, con la qualifica di fatto espletata.

ART. 2.

Per il personale anzidetto, all'atto della immissione in ruolo, si prescinde dai limiti di età eventualmente stabiliti da altre vigenti disposizioni.